

Codice A1801A

D.D. 7 novembre 2017, n. 3642

Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Villafalletto (CN), richiedente Consorzio Agrario delle Province Nord Ovest.

Premesso che

- con nota prot. n. 2017/8617/DR-TO del 20/07/2017 l' Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d' Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all' istanza presentata in data 25/05/2006, dal Consorzio Agrario delle Province Nord Ovest per l' acquisto di un' area appartenente al demanio idrico, sita nel Comune di Villafalletto (CN) al foglio 18 acque subalterni b-c e al foglio 7 acque subalterno b avente una superficie complessiva di circa 2.211,00 mq.;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l' espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell' art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all' uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell' equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all' acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l' equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 24384/2017 del 16/10/2017 l' Agenzia Interregionale per il fiume PO Direzione Idrografica Po Piemonte Occidentale – Ufficio Operativo di Torino ha espresso, in merito all' istanza in oggetto, il seguente parere: *“... Dal sopralluogo si è riscontrato il completo ritombamento di tale presunto “ramo fluviale”, per cui risulta un piano campagna pressoché uniforme e pianeggiante, senza vie preferenziali di deflusso potenzialmente riattivabili in caso di piene ordinarie del corso d' acqua (Tr=10/20anni); - di recente si è concluso uno studio idraulico bidimensionale, commissionato da AIPO e denominato “(CN-E-1189) Affidamento approfondimenti modellistici per individuazione delle dinamiche di allagamento dei torrenti Maira e Mellea e primi interventi per la mitigazione del rischio in comune di Cavallermaggiore – studio idraulico con modellazione numerica bidimensionale in condizioni di moto vario ed esecuzione di rilievi topografico/batimetrico integrativo sulle aste dei torrenti Maira e Grana-Mellea”, dal quale si evince (Figg. 3 e 4) che l' area di cui si richiede la sdemanializzazione non è interessata da tiranti idrici e quindi da fenomeni esondativi relativi ad eventi di piena per Tr= 20 e 200 anni; si ritiene di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla sdemanializzazione per sconfinamento dell' area in oggetto, ...”;*

- nella nota prot. n. 50732/A1816A del 26/10/2017 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: "... tenuto conto:- che il tratto di alveo per la quale è stata formulata l'istanza fa parte di un vecchio "ramo fluviale" oggi ritombato alla stessa quota del piano campagna delle aree circostanti;- che le caratteristiche pressoché uniformi e pianeggianti dell'attuale piano campagna non consentono la riattivazione dell'ex ramo fluviale in occasione di eventuali piene ordinarie del T. Maira né tantomeno l'attivazione di nuove vie preferenziali di deflusso che possano interessare le porzioni richieste dal Consorzio; -che la variazione d'uso delle aree in questione appartenenti all'ex alveo può ritenersi compatibile con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico del sito e con il rispetto del buon regime idraulico delle acque si esprime parere favorevole, ai soli fini della compatibilità con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico (Legge n. 37/94 Art. 5 – comma 2) e della compatibilità con il rispetto del buon regime idraulico delle acque (Legge n. 37/94 Art. 5 – comma 2), alla sdemanializzazione per sconfinamento dell'area in questione. ..."

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha espresso parere favorevole in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto dei pareri citati in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area demaniale censita al catasto del Comune di Villafalletto (CN) al foglio 18 acque subalterni b-c e al foglio 7 acque subalterno b avente una superficie complessiva di circa 2.211,00 mq.;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, copia dei pareri citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)